



Sentenza n. 3 del 2023

Presidente: Daria de Pretis – Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 23 novembre 2022, deposito del 20 gennaio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 5 del 2022

parole chiave:

ESECUZIONE PENALE – SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLE PENE
DETENTIVE – ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI PER I
DELITTI DI CUI ALL'ART. 423-BIS C.P. (INCENDIO BOSCHIVO)

disposizione impugnata:

- art. 656, comma 9, lettera a), del [codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Savona ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p., nella parte in cui esclude anche i condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, c.p., dall'ambito applicativo della regola generale posta dall'art. 656, comma 5, c.p.p., in forza del quale l'ordine di esecuzione è sospeso a fronte di pene detentive non superiori a quattro anni. Nell'ottica del rimettente, ciò darebbe luogo a un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri reati colposi parimenti o, addirittura, più gravi. La previsione di un sistema automatico di carcerazione immediata a fronte di una condotta non particolarmente grave, peraltro, determinerebbe la violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Il g.i.p. ha disposto, con ordinanza separata e contestuale a quella di rimessione, la sospensione dell'ordine di esecuzione nelle more dell'incidente di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha sottolineato che, ciò nonostante, la rilevanza delle questioni permane in quanto il giudice *a quo* non si è pronunciato sulla domanda di sospensione fondata sull'art. 656, comma 5, c.p.p. esaurendo la propria *potestas iudicandi*, bensì ha soltanto anticipato con un provvedimento interinale gli effetti dell'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

Nell'esaminare il merito delle questioni, la Corte ribadisce che la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva è un istituto che deve operare – in linea di principio e salvo eccezioni che il legislatore può prevedere nell'esercizio della sua discrezionalità – ogniqualvolta la pena da espiare sia contenuta entro i limiti temporali che consentono l'accesso a misure alternative alla detenzione.

Il Giudice delle leggi, tuttavia, ritiene non ragionevole l'esclusione dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo dal perimetro applicativo dell'art. 656, comma, 5, c.p.p. Il richiamo integrale all'art. 423 bis cod. pen. compiuto dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. determina, infatti, un'inspiegabile disparità di trattamento tra i condannati per il reato in questione e i condannati per la generalità degli altri delitti colposi, ancorché di pari o superiore gravità (es. omicidio stradale). Particolarmente illogico risulta il differente regime cui sono sottoposti i condannati per il delitto colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, c.p. e i condannati per un delitto strutturalmente affine, l'incendio colposo, posto a tutela dell'incolumità pubblica (e non “solo” del patrimonio boschivo) e punito con il medesimo quadro edittale previsto per il primo.

La Corte rileva, pertanto, che la disciplina censurata comporta un sacrificio del tutto inutile, anche nell'ottica di un'efficace tutela della collettività, rispetto all'orientamento educativo della pena.

Per questi motivi, il Giudice delle leggi ha ritenuto fondate le questioni promosse in riferimento tanto all'art. 3 quanto all'art. 27, terzo comma, Cost. e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.

Domiziano Pierantoni